




PROVINCIA DI POTENZA
Ufficio Viabilità
Area Monitoraggio e Sicurezza Stradale

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ' MEDIANTE PULITURA DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA INCIDENTI



RELAZIONE TECNICA

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Gianluca Cuomo

RELAZIONE TECNICA

La Provincia di Potenza è tenuta ad ottemperare ai principi generali dettati dall'art. 1 del D.lgs. 285/92, Codice della Strada, ovvero *“La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”* e nel perseguimento di tale finalità occorre tener conto del rispetto della legislazione in materia di salvaguardia, specie quanto prescritto dal D.lgs. 152/2006e smi .

Il D.lgs. 285/92 – Codice della Strada, all'art. 15, lett. f) vieta di: *“gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze”* ; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscite o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero transito* (comma II), ed inoltre deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò è finalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

Pertanto l'Amministrazione, come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art. 211 dello stesso codice.

La Provincia di Potenza, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali; le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:

- nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati, di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.);
- nel recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.);
- nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente ovvero anche in assenza di incidente.

La creazione all'interno dell'Amministrazione Provinciale di una struttura operativa per lo svolgimento del servizio, risulterebbe particolarmente onerosa in termini di mezzi, risorse umane ed economiche necessarie all'attività di che trattasi, anche in ragione del fatto che per la corretta e regolare esecuzione degli interventi di ripristino della sicurezza stradale post incidente è richiesto il possesso di requisiti speciali, tra i quali l'iscrizione e l'abilitazione alla gestione di rifiuti.

Pertanto, per assicurare lo svolgimento delle attività in oggetto, si rende indispensabile l'affidamento in concessione del *“Servizio di Ripristino delle Condizioni Sicurezza e Viabilità Stradale Mediante Pulitura della Sede Stradale e delle sue Pertinenze Interessate da Incidenti”*, a soggetti esterni, in possesso dei requisiti di legge, in grado di adempiere, con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative.

L'Amministrazione Provinciale, per l'adempimento delle prescrizioni sopra richiamate, con affidamento del servizio in oggetto, non è investita di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'Operatore Esterno incaricato, è qualificato come concessione di servizi, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 177 e 185 del D.lgs. 36/2023. Ricorrono, pertanto, le condizioni per le quali, *“la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”*, rivalendosi per le attività svolte, nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali.

Inoltre nel caso in cui non sia possibile l'individuazione del responsabile, i costi del servizio resteranno ad esclusivo carico del soggetto affidatario, senza nessun onere in capo all'Amministrazione Provinciale. Per quanto sopra si è proceduto alla redazione di un capitolato d'oneri ed uno schema di contratto per regolare la concessione del servizio medesimo.

La Provincia di Potenza, pertanto, intende attivare il servizio di cui in premessa, da garantirsi, previa telefonata ad un numero verde, h 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.

In generale si intende organizzare il servizio da dare in concessione individuando le seguenti casistiche di intervento:

- A) intervento "standard": il ripristino della sicurezza stradale, compromessa dal verificarsi di sinistri che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- B) interventi perdita di carico": l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito del verificarsi di circostanze che comportino la perdita di carico da parte dei mezzi o sversamento di liquidi, ovvero perdita di carico o versamento di liquidi da veicoli in transito non necessariamente coinvolti in eventi incidentali;
- C) interventi "senza individuazione del veicolo responsabile": si tratta degli "interventi standard" di cui al punto A) e gli "interventi perdita di carico" di cui al punto B), eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, in assenza della possibilità di recuperare i costi attraverso le compagnie assicurative. In tale ipotesi i costi sostenuti dal concessionario per l'esecuzione degli interventi di cui sopra resteranno carico dello stesso e non potranno essere addebitati all'Amministrazione Provinciale.

In via solo indicativa e non esaustiva, si riportano di seguito esempi di attività di ripristino in capo al concessionario:

- Delimitazione dell'area di intervento mediante apertura del cantiere stradale ed apposizione di idonea segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Codice della Strada, dal suo Regolamento di attuazione e dal D.M. 10/07/2002;
- Aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla strada;
- Recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale e sulle sue pertinenze;
- Eliminazione di tutte le "insidie" (cocci di vetro, macchie d'olio, lamiere, pietrisco, ecc...) che potrebbero arrecare nocimento alla sicurezza nella circolazione stradale;
- Lavaggio della pavimentazione con soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o disgregatore molecolare ecologico;
- Aspirazione dell'emulsione risultante dal lavaggio finale del sedime stradale e delle sue pertinenze;
- Ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale;
- Rimozione di veicoli incidentati;
- Apposizione di segnaletica stradale per segnalamento incidente e/o condizione di pericolo, quest'ultima da rimuoversi solo dopo l'eliminazione del pericolo;
- Ogni altra operazione e/o attività residuale conseguente alla verifica di sinistro necessaria al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
- Gestione, controllo, smaltimento e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile - 2006, e s.m.i.;

Nel caso in cui il sinistro abbia determinato danneggiamenti del patrimonio stradale provinciale (segnaletica stradale, barriere di ritenuta o fonoassorbenti, pavimentazione, opere d'arte, illuminazione, ecc..), fatto salvo l'obbligo del ripristino in tempi certi dello *status quo ante*, il concessionario è tenuto, prioritariamente a darne immediata comunicazione al Direttore

dell'Esecuzione/Responsabile del Procedimento, nonché a posizionare idonea segnaletica stradale provvisoria e dispositivi per situazioni di emergenza, finalizzati alla protezione della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati e garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Tale intervento dovrà essere effettuato contestualmente alla pulizia della strada.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire al Concessionario anche gli interventi di ripristino delle pertinenze stradali e, in particolare, delle barriere di sicurezza, nei casi in cui sono note le generalità del soggetto che ha cagionato il danno.

Tale ultima circostanza si intenderà attivata solamente a seguito di apposita richiesta scritta da parte dell'Ufficio Viabilità dell'Ente che, in tal caso, cederà al concessionario ogni diritto vantato nei confronti della compagnia assicurativa con la quale il danneggiante ha stipulato la propria copertura assicurativa.

Gli interventi di riparazione e ripristino delle pertinenze stradali danneggiate relative al ripristino delle barriere di sicurezza stradali con individuazione del veicolo responsabile dovranno avvenire entro 14 giorni dalla richiesta di cui sopra.

Il Concessionario, pertanto, dovrà provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza delle pertinenze stradali danneggiate sull'intera rete di competenza della Provincia di Potenza mediante riparazione, sostituzione o reinstallazione ex novo degli elementi danneggiati della strada (segnaletica, dispositivi di ritenuta, pavimentazioni, recinzioni, ecc.) sotto la sorveglianza della Provincia stessa.

Come già specificato, il servizio in oggetto non comporta in alcun modo oneri economici a carico dell'Amministrazione Provinciale in quanto gli stessi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

In ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo sarà costituito unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio e, ai sensi del comma 1 dell'art 177 del D. Lgs. 36/2023, vengono interamente trasferiti al concessionario:

- Il diritto di gestire il servizio oggetto del contratto;
- Il rischio operativo legato alla gestione del servizio.

Nel caso in cui non sia possibile l'individuazione del responsabile o nei casi in cui non sia stato possibile recuperare il credito maturato, i costi del servizio resteranno ad esclusivo carico del soggetto affidatario.

Nel corso del quinquennio 2020-2025 sono stati effettuati circa 260 interventi di ripristino post incidente, di cui 210 con individuazione del Responsabile Civile del sinistro, per un controvalore orientativo di circa 120.000,00 € complessivi, secondo proiezione basata sui contenuti della Deliberazione AVCP n. 64/2012 (Adunanza del 27 giugno 2012-Fascicolo n. 493/2012).

Si precisa che tale valore è puramente indicativo, ed è stato calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) del numero annuo di interventi da effettuare, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade di competenza dell'Ente.

Pur se l'operatore economico sarà l'unica impresa ad operare per lo svolgimento delle attività di cui in premessa, devono essere comunque, considerati i seguenti aspetti:

- ✓ **Rischi intrinseci:** Il servizio di pulizia e ripristino post-incidente si svolge su strade aperte al traffico, spesso in condizioni di emergenza, scarsa visibilità (notte, intemperie). Queste sono situazioni ad alto rischio di interferenza tra il personale del concessionario, i veicoli in transito, le forze dell'ordine ed i mezzi di soccorso;
- ✓ **Interferenze:** Le interferenze non sono solo fisiche (es. presenza di più imprese nello stesso cantiere), ma anche operative: il traffico veicolare è un'interferenza con le attività del concessionario, così come la presenza di curiosi o la gestione della scena del sinistro da parte di altri attori;
- ✓ **Attrezzature:** L'uso di mezzi speciali, attrezzature per la pulizia, smaltimento di materiali potenzialmente pericolosi (oli, carburanti, liquidi di raffreddamento, detriti taglienti) comporta rischi che vanno valutati.

In ragione di ciò, il costo della sicurezza relativo all'esecuzione della concessione in oggetto è stimato in un importo pari al 2% del valore della concessione stessa ed è già contenuto nel totale di € 120.000,00 (centoventimila/00).

E' obbligo dell'appaltatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs 81/2008 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il concessionario è tenuto, come dal citato decreto, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici “propri” dell'attività svolta.

Il servizio da affidare avrà la durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto di concessione tra l'Amministrazione procedente e l'aggiudicatario del servizio.

Gli interventi da attivarsi attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica a numero verde in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, possono essere richiesti:

- dal personale tecnico del Settore Viabilità della Provincia;
- dal personale preposto alla sorveglianza del demanio stradale;
- dal funzionario tecnico reperibile della Provincia;
- dal corpo di Polizia Provinciale;
- dagli altri organi di P.G. competenti territorialmente;
- dal corpo dei VV. FF. competente territorialmente.

Il concessionario è obbligato a eseguire il servizio oggetto del presente capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie richieste dalla Provincia di Potenza, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.

I tempi di intervento dovranno essere contenuti entro i 30 minuti (trenta minuti), dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde della centrale operativa, appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata impossibilità (ad esempio condizioni meteo estreme, chiusure stradali imposte da altri soggetti gestori, eventi di forza maggiore certificati).

In caso di esecuzione di interventi di riparazione e ripristino delle pertinenze stradali danneggiate che riguardino le barriere di sicurezza stradale, il concessionario dovrà fornire un verbale di riparazione della barriera con indicata data di intervento, tipologia delle caratteristiche della barriera tratti sostituiti/riparati e documentazione relativa alla regolare posa in opera sottoscritta da soggetto titolato in tal senso.

Tali interventi, in ogni caso, devono essere eseguiti con le tipologie indicate dall'art. 2 comma 3 del D.M. 223 del 18.02.1992, ove è chiaramente specificato che *“...i ripristini di danni localizzati potranno invece essere eseguiti con le tipologie preesistenti...”*.

L'affidatario dovrà svolgere il servizio di che trattasi utilizzando uno o più veicoli appositamente allestiti in base alle specifiche esigenze operative; tali mezzi, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di legge, dovranno espressamente possedere le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità della Provincia.

Dovranno essere altresì dotati di dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e, ai fini di sicurezza e di efficienza/efficacia operativa, di sistema di illuminazione del teatro dell'intervento, da attivare di notte o in caso di scarsa visibilità.

Qualora espressamente richiesto, gli interventi per il ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di residui e/o di materiali trasportati o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, così come gli interventi per il ripristino dello stato dei luoghi, potranno essere eventualmente posti sotto la direzione di operatori della Provincia.

Il servizio verrà svolto nel rispetto di:

- norme per il segnalamento temporaneo di pericoli e/o parzializzazione della sede stradale secondo i disposti del Codice della Strada del suo Regolamento di Attuazione e dal D.M.10 luglio 2002;
- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento sui veicoli trasportanti merci pericolose e sui relativi “sversamenti”;
- tecniche e modalità di intervento per la bonifica dell’area interessata dall’incidente, con aspirazione/rimozione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante, detrito etc., conformemente a quanto prescritto dal Codice dell’Ambiente;
- importanza, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale;
- tecniche e modalità di intervento per il recupero di rifiuti di origine animale o di altra natura;
- utilizzazione di prodotti a norma di legge, possibilmente biologici, o ecologici e certificati dal “Ministero dell’Ambiente, e della tutela del Territorio e del Mare” ed autorizzati dalla competente ASL o comunque dotati di certificazioni di conformità alle normative europee o di marchi di qualità ecologica riconosciuti.

Le attività di ripristino rispetteranno le seguenti modalità operative, da intendersi, comunque, come prescrizioni minime di intervento:

- posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (segnali stradali, transenne, con segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale degli altri Organi di PG se presente;
- redazione di accurata documentazione fotografica dell’evento prima dell’intervento e di tutti i danni al patrimonio della Provincia e non conseguenti al sinistro;
- rimozione dei fattori di pericolosità per la circolazione stradale compresa l’eventuale riparazione (ad esempio, elementi instabili, sporgenti o taglienti, ecc.) conseguenti al sinistro e posizionamento di ulteriore e idonea segnaletica stradale provvisoria e di dispositivi, anche luminosi, di emergenza, atti a segnalare le criticità.
- riapertura al traffico veicolare; - monitoraggio, mantenimento in efficienza dell’eventuale segnaletica provvisoria e dei dispositivi per situazioni di emergenza a protezione degli utenti della strada in presenza di elementi danneggiati sulla sede stradale o prossimi ad essa, che costituiscono potenziale pericolo per la circolazione, fino a completo ripristino dei medesimi da parte del concessionario stesso;
- ripristino a regola d’arte e nel rispetto della relativa normativa tecnica di settore degli elementi della strada che risultano danneggiati a seguito del sinistro mediante riparazione, sostituzione o reinstallazione ex novo dei medesimi e trasmissione alla Provincia di Potenza delle idonee relative certificazioni nei casi previsti dalla normativa, previa apertura del cantiere e nel rispetto dell’eventuale ordinanza di regolamentazione della circolazione rilasciata dalla Provincia di Potenza, su richiesta del concessionario.
- documentazione fotografica (ed eventualmente video) attestante l’avvenuto ripristino dei luoghi.

Nell’espletamento del servizio verranno impiegati idonei veicoli anche polifunzionali, in misura necessaria alla tipologia e complessità dell’intervento.

I veicoli dovranno essere omologati, ove previsto per Legge, ed essere equipaggiati per l’intervento in qualsiasi condizione meteorologica e ambientale.

In ogni caso i veicoli dovranno essere provvisti di adeguati equipaggiamenti e apparecchiature per consentire lo svolgimento di tutte le attività in tempi brevi al massimo della efficienza, efficacia e tempestività.

Nell’ottica di offrire la massima trasparenza all’attività svolta, l’affidatario assicurerà all’Ente la possibilità di consultazione della propria “banca dati”, contenente tutta la documentazione disponibile, con accesso protetto da procedura di login e password, che prevede una diversa selezione dei dati degli interventi attivati ed effettuati, delle operazioni svolte, delle procedure

intraprese per il recupero costi dalle compagnie RCA, nonché di tutte le eventuali ed ulteriori informazioni necessarie per monitorare l'operato degli operatori e/o necessari anche ai fini statistici. Verrà, inoltre, attivata una Banca dati correlata agli interventi effettuati per la gestione delle pratiche avviate a seguito di intervento per "servizio di ripristino post incidente" nonché per gli eventuali adempimenti da intraprendere in emergenza, per la salvaguardia dell'ambiente, la sicurezza stradale e l'integrità delle persone. Inoltre qualora disponibili dovranno essere fruibili i rilievi fotografici in formato digitale del luogo del sinistro e possibilità di controllo, per ciascun Centro Logistico Operativo, della "filiera dei rifiuti" asportati dal luogo del sinistro stradale, in termini di qualità e quantità dei rifiuti per il "deposito temporaneo" e relativo conferimento (FIR e MUD).

Il servizio verrà svolto nella consapevolezza che le strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente sono da considerarsi "produttori di rifiuti" soggetti solo all'obbligo del registro degli interventi, delle quantità e tipologie dei materiali asportati, in quanto solo nella sede del Concessionario e non all'atto dell'asportazione, che viene eseguita la classificazione dei rifiuti per avviarli al successivo conferimento.

L'affidatario del servizio, pertanto, è obbligato, in qualità di intermediario, alla gestione dei rifiuti, al controllo e alla tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti, per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

Il servizio in oggetto per il ripristino post-incidente e il ripristino dello stato dei luoghi è da considerarsi ad ogni effetto di legge di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato neanche in pendenza di controversie giudiziali o stragiudiziali.

In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, ferme restando le eventuali responsabilità penali nascenti dalla sospensione o dall'interruzione, la Provincia potrà senz'altro sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le penalità previste nel capitolato di gara.

Gravano esclusivamente sull'affidatario eventuali responsabilità civili per atti e fatti inerenti e/o conseguenti alla gestione del servizio affidato di ripristino post-incidente.

L'affidatario è, infatti, responsabile verso l'Amministrazione procedente per tutto ciò che concerne il buon funzionamento del Servizio e verso terzi per danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento dello stesso.

A garanzia di tale responsabilità, prima della firma del contratto, l'affidatario dovrà dimostrare di essere titolare di idonea polizza assicurativa con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

L'affidatario, inoltre, è responsabile nei confronti dell'Amministrazione procedente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato e si obbliga a tenerla indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio.

Al fine di consentire all'affidatario lo svolgimento del servizio di ripristino post-incidente, la Provincia di Potenza, in qualità di Ente proprietario/competente per le infrastrutture viarie danneggiate dal sinistro stradale o da altro evento, conferirà al concessionario specifica delega ad intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 c.c., a denunciare alla compagnia di assicurazione il sinistro, a trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio.

Per consentire all'impresa concessionaria di attivare le procedure di richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento effettuato, l'Amministrazione si impegna ad informare le Forze dell'Ordine preposte ai controlli sulle strade dell'avvenuta stipula della convenzione relativa alla concessione del servizio oggetto del presente capitolato onde permettere, da parte dell'impresa concessionaria, la richiesta, direttamente agli organi di controllo intervenuti, dei dati non sensibili relativi all'evento e ai veicoli coinvolti.

Per agevolare l'acquisizione di tali dati, dovrà essere utilizzato un modulo a compilazione facilitata, proposto alla firma della pattuglia dall'operatore del centro logistico dell'impresa concessionaria intervenuto.

Resta inteso che nel caso in cui non fosse possibile risalire all'autore del danno (per es. perdita d'olio o di altri liquidi dal veicolo, etc...) il concessionario interverrà, su richiesta dell'Ente procedente o di altra Organo di Polizia, per ripristinare la situazione *quo ante* senza alcun costo o onere per la Provincia di Potenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Gianluca Cuomo